

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche – Via Durando 38/A

DETERMINAZIONI A CONTRATTARE: n. 11782 del 12/12/2024, n. 1812 del 13/03/2025 e n. 5953 del 18/07/2025 dell'Area Gestione Amministrativa – Progetti e Lavori

VALIDAZIONE PROGETTO: atto del Responsabile Unico del Progetto del 13/11/2024

PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria-Regione Lombardia (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. B7DE0D1425

APPALTO N. 20/2025

APPALTO INTEGRATO - INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DEL CIMITERO MONUMENTALE – LOTTO A – CUP B49D23000660004

PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO

Importo complessivo a base di gara (esclusi costi per la sicurezza): € 1.542.849,61 (unmilionequinquecentoquarantaduemilaottocentoquarantanove/61) IVA ESCLUSA, di cui:

- a1) importo lavori a base di gara (esclusi costi per la sicurezza): € 1.476.361,70 (unmilionequattrocentosettantaseimilatrecentosessantuno/70) IVA ESCLUSA;**
- a2) importo progettazione esecutiva a base di gara: € 48.263,96 (quarantottomiladuecentosessantatre/96) IVA ESCLUSA;**
- a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base di gara: € 10.179,95 (diecimilacentosettantanove/95) IVA ESCLUSA;**
- a4) importo dei rilievi a base di gara: € 8.044,00 (ottomilaquarantaquattro/00) IVA ESCLUSA.**

Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.484,20

(ventitremilaquattrocentottantaquattro/20) IVA ESCLUSA

Importo per la qualificazione: € 1.476.361,70 (unmilionequattrocentosettantaseimilatrecentosessantuno/70) IVA ESCLUSA

Categoria prevalente **OG2 con classifica III-bis** del D. lgs. n. 36/2023

OPERE PREVALENTI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	III-bis	€ 1.298.353,23	87,94	SÌ

OPERE SCORPORABILI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione Obbligatoria</i>	<i>Categoria Subappaltabile</i>
Edifici civili e industriali	OG1	I	€ 178.008,47	12,06	SÌ	SÌ

Ai sensi dell'art. 41 comma 14, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **984.563,91 (66,69%** dell'importo totale dei lavori), come risultanti dal documento "Quadro incidenza della manodopera" facente parte integrante del progetto e con lo stesso pubblicato.

Il contratto collettivo applicato è **EDILIZIA INDUSTRIA - cod. F012**

Il codice ATECO è **41.20.00** e il CPV è **45454100-5**.

Il CAM applicabile di riferimento è il Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 - criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

N.B. Per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice dei contratti, non è ammesso l'avvalimento.

N.B. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

N.B. Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG2** devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario.

N.B. Le lavorazioni riferite alla categoria scorporabile **OG1** sono interamente subappaltabili.

N.B. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile e alla categoria scorporabile **OG1**, pur subappaltabili, non possono

formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere.

N.B. Tutte le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni.

In alternativa, qualora per detta categoria scorporabile il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una “eventuale” volontà di ricorrere al subappalto, pena l’esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione.

N.B. Le prestazioni relative al servizio di progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza per la progettazione (CSP), sono da eseguirsi a cura esclusiva del professionista individuato dall’operatore economico aggiudicatario, tenuto conto della natura delle attività progettuali strettamente interconnesse e correlate tra loro.

N.B. Le prestazioni relative a indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, redazione degli elaborati specialistici e di dettaglio; attività per le quali sono richieste apposite certificazioni sono interamente subappaltabili.

N.B. Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di garantire la qualità delle prestazioni stesse.

IMPORTO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RILIEVI

<i>Categoria d'opere D.M. Giustizia 17/06/2016</i>	<i>ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016</i>	<i>Grado di complessità D.M. Giustizia 17/06/2016</i>	<i>Classe e Categoria Legge 143/1949</i>	<i>Importo Lavori in Euro</i>	<i>Importo Onorario in Euro Progettazione Esecutiva</i>	<i>Importo Onorario in Euro C.S.P.</i>	<i>Importo Onorario in Euro Rilievi</i>
Edilizia	E.22	1,55	IE	1.476.361,70	48.263,96	10.179,95	8.044,00
TOTALE					48.263,96	10.179,95	8.044,00

L'onorario è stato determinato ai sensi dell'All. I.13 al Codice dei contratti

Il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall’allegato I.13, art. 2, comma 5.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a misura, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI:

Per la progettazione esecutiva: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dall’ordine di servizio del RUP secondo quanto previsto dall’art. 4.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all'art. 120 comma 11 Codice dei contratti.

REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 5.5 del Capitolato speciale d'appalto.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice dei Contratti e s.m.i., è previsto il premio di accelerazione, come indicato all'art. **4.7 comma 21** del Capitolato Speciale d'Appalto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara – ivi compreso il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo che si richiamano - è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml> nonché sul sito del Comune di Milano <https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca>

La documentazione di gara comprende:

- capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice dei Contratti;
- schema di offerta di gestione informativa (oGIBIM).

La documentazione di gara è comprensiva della DGUE Request in formato xml generata dalla Stazione Appaltante tramite la funzionalità DGUE disponibile nel modulo MIAP in SINTEL. Gli operatori economici potranno creare la DGUEResponse e caricare il file DGUE Response sia in formato xml sia in formato pdf (digitalmente sottoscritto) in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara, secondo le indicazioni fornite nel manuale "E-DGUE-CREAZIONE RESPONSE, disponibile nella libreria documentale di SINTEL e nella documentazione di gara.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 e di cui all'art. 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato

provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- **una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile**
- **una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere prevista dall'art.1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, i partecipanti devono possedere i requisiti

minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - LAVORI

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE; gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE PER LAVORI

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Codice dei contratti in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 7) del presente disciplinare.

Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto 7) del disciplinare tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione, il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzioni, che dimostri tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto 7) del disciplinare, l'attestazione SOA per progettazione e costruzioni deve essere riferita alla categoria prevalente ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente per progettazione e costruzione ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documenti i requisiti di cui al punto 7) sulla base di soggetti indicati o associati, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso i prestatori di servizi di ingegneria e architettura indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una **A.T.P. fra soggetti di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti**, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare di gara riferito all'attività che si impegna ad eseguire.

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice, deve essere prevista all'interno del raggruppamento, la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli articoli 65 comma 1, 69 e 87 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

a) Requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. L'operatore economico indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 7) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
- d) **Per il professionista incaricato della progettazione:** possesso della laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sez. A.
- e) **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 7), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- a) Copertura assicurativa con massimale **pari a € 147.636,17** corrispondente al 10% dell'importo delle opere.

La comprova del requisito è fornita mediante polizza in corso di validità rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di polizze, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di polizze mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La polizza deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una polizza verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la polizza.

La polizza deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) avere validità fino all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
- d) contenere le ulteriori clausole di cui all'art. 106 commi 4 e 5 del Codice dei Contratti.

In alternativa

- b)** Possesso di un fatturato globale almeno **pari a € 60.000,00** IVA esclusa, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE PER SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Aver svolto con buon esito, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, contratti di progettazione e/o direzione lavori di edilizia/strutture/impianti, relativi a edifici civili, anche soggetti a tutela, per un importo di onorario almeno pari a € **60.000,00** con esclusione dell'IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dell'onorario suddiviso per categorie e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso il certificato di regolare esecuzione del servizio o documentazione equipollente e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo al possesso della laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sez. A è posseduto dal professionista incaricato della progettazione.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dal professionista indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla copertura assicurativa deve essere soddisfatto mediante unica polizza, con massimale pari al valore totale richiesto, intestata al raggruppamento.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito dei precedenti contratti svolti deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie oggetto del presente appalto.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA E DEI GEIE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo al possesso della laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sez. A è posseduto dal professionista incaricato della progettazione.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dal professionista incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Come previsto dall'art. 12.3 comma 20 del C.S.A. l'Appaltatore è inoltre tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti.

In particolare:

- **l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell' All. II.3 al Codice dei Contratti, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 4.7 comma 20 del C.S.A.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo quanto previsto dall'art. 104 comma 12 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice dei contratti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Con riferimento al punto 7 del disciplinare di gara, l'avvalimento per i servizi di ingegneria e architettura è ammesso solo nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da operatori economici che partecipano in associazione con l'impresa di costruzioni.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **dieci giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato al paragrafo "Termine di ricezione e data di apertura delle offerte" a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 "Piattaforma telematica di negoziazione".

Per la capacità di ogni singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta e per la tipologia di file che accetta la Piattaforma si rimanda a quanto previsto dalle **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"**.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra indicato entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 22/09/2025 a pena d'irricevibilità.**

L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

L'apertura delle buste telematiche avverrà alla presenza del solo seggio di gara nella seduta che si terrà a partire **dalle ore 09:00 del giorno 23/09/2025** - presso una sala appalti del Comune di Milano, in via Durando 38/A.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 1) al punto 13). Le dichiarazioni di cui al punto 5) sono dovute se il concorrente è un consorzio.

La documentazione sotto indicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere **firmata digitalmente**.

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

- 1) Domanda di partecipazione con l'indicazione del numero, dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del n. di telefono, della PEC, del codice fiscale nonché della partita IVA, del domicilio fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Con la domanda di partecipazione il concorrente:

- a) chiede di essere ammesso alla gara dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- b) si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale; d'Appalto;
- c) indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- d) dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- f) dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- g) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- h) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- i) dichiara che l'offerta presentata tiene conto dei costi per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
- j) dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
- k) dichiara di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti;**
- l) dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;**
- m) dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;**
- n) se dovuto, presenta copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti).**
- o) dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara.

- p) dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del Codice dei Contratti.
- 2) Dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui agli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza –lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. La presente dichiarazione è resa tramite la DGUE response, da caricare in SINTEL in formato xml e in formato PDF, come specificato a pagina 6 del presente Disciplinare di gara.**
- 3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Impreso/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione SOA ovvero attestazione SOA ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.
Se i concorrenti partecipano in ATI, il requisito deve essere posseduto da ciascun operatore con riferimento alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Qualora il concorrente, sia singolo che associato, e la consorziata/e esecutrice/i designata/e da un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità di cui all'art. 100, comma 5 lett. c) del Codice dei contratti (art. 4 comma 1 dell'allegato II.12 al codice dei contratti);**
- 5) - Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 65 comma 2, lettera d) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre e dei lavori che saranno eseguiti da ciascuna impresa indicata. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.
- Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice dei contratti, dovrà essere indicata l'impresa che eseguirà i lavori, come sopra indicato.
- L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, i documenti di seguito indicati firmati digitalmente:
- a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – g), h) del precedente punto 1;

- b) documento di cui al precedente punto 2;
 - c) documento di cui al precedente punto 3.
 - d) in caso di impresa/e indicata/e da un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera d) del Codice dei contratti, documento di cui al precedente punto 4 relativo ai lavori che saranno eseguiti da ciascuna consorziata designata.
- 6) Per le imprese di costruzione singole o associate che documentino i requisiti dei servizi di cui al **punto 7)** del presente disciplinare di gara indicando i soggetti di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Nel caso in cui l'impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato quale progettista anche un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 39 All. II.12 al Codice). I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 13) del presente disciplinare.

7) **REQUISITI PER I SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione e i liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 66 comma del Codice dei contratti il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione associati o indicati dal costruttore dovranno presentare la seguente documentazione indicando il numero, l'oggetto e l'importo dell'appalto, il n. di telefono, di telefax, la PEC, la partita IVA e/o codice fiscale, il domicilio fiscale, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il C.C.N.L. applicato il numero dei lavoratori (dimensione aziendale), la categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA):

- a) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno indicare:
 - il/i progettista/i che svolgeràà/svolgeranno la progettazione;
 - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- b) I consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art.66 comma 1 lettera g) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l'indicazione del soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.
Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno indicare:
 - il/i progettista/i che svolgeràà/svolgeranno la progettazione;
 - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- c) Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione o indicati dagli studi associati, dalle società d'ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

1. l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
2. di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara.

d) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato esecutore della progettazione, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art.66 comma 1 lettera g) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare:

1)

- a. polizza con massimale **pari a € 147.636,17**, corrispondente al 10% delle opere, in corso di validità rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di polizze, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di polizze mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La polizza deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una polizza verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la polizza.

La polizza deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) avere validità fino all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
- d) contenere le ulteriori clausole di cui all'art. 106 commi 4 e 5 del Codice dei Contratti.

In alternativa

- b. dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un fatturato globale di almeno € **60.000,00** IVA esclusa, maturato per servizi di ingegneria e architettura nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. **(2019/2020/2021/2022/2023)**;

2) dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara (**agosto 2014 – luglio 2025**), contratti di progettazione e/o direzione lavori di edilizia/strutture/impianti, relativi a edifici civili, anche soggetti a tutela, per un importo di onorario almeno pari a **€ 60.000,00** con esclusione dell'IVA.

Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

e) **Il libero professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che svolgerà le prestazioni di ingegneria e architettura previste dal presente disciplinare di gara (progettazione, integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione)** dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- 1 **il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
- 2 l'impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3 il possesso dei requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati e precisamente:
 - il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
- 4 **per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, il possesso requisiti abilitativi richiesti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
- 5 dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 6 di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 7 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 8 di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza incompatibilità territoriale;
- 9 l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- 10 **per la progettazione** di accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;
- 11 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- 12 **di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla**

conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti;

- 13 **di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;**
- 14 **di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;**
- 15 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;
- 16 di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;
- 17 di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del Codice dei Contratti.

Inoltre, dovrà essere presentata, se dovuta:

- **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti.**

f) Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria le consorziate da essi indicate di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:

1. **il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
- 2 l'impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- 3 dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4 di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 5 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6 l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);

- 7 **per la progettazione** di accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;
- 8 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto.
- 9 **Le società di professionisti** di cui all'art. 66 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti.
- 10 **Le società di ingegneria**, di cui all'art. 66 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti.
- 11 **II consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** di cui all'art. 66 comma 2 lett. g) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 9) e 10) da parte dei consorziati;
- 12 **di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere (di cui all'art. 1 comma 1 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti);**
- 13 **di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;**
- 14 **di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;**
- 15 in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;
- 16 di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara.
- 17 di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del Codice dei Contratti.

Inoltre, dovrà essere presentata, se dovuta:

- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti).

- g) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore, con riferimento alla/e persona/e fisica/fisiche esecutrice/i della/e prestazione/e indicate ai sensi del punto 7.a) e 7.b) del disciplinare di gara, per quanto a propria conoscenza, dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:**

- 1 l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 94 del Codice dei contratti;
 - 2 il possesso dei requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati e precisamente:
 - il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
 - 3 **con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
 - 4 l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
 - 5 che non è dipendente pubblico o che non rientra nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriali;
 - 6 che, in relazione al presente incarico, non svolge attività libero professionale confliggente con il Comune di Milano, in particolare che non esercita direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e che non fa parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;
- h)** dichiarazione del libero professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti - compresi il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista- e del legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicate con la quale dichiara Dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui agli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza –lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. La presente dichiarazione è resa tramite la DGUE response, da caricare in SINTEL in formato xml e in formato PDF, come specificato a pagina 6 del presente Disciplinare di gara;**
- i)** dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data), e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara **ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Impreso/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

8) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre presentare:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- c) **in caso di avvalimento per migliorare offerta**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara/alle gare in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del Codice dei contratti ovvero dichiarazione, corredata da adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
- d) Patto di integrità di cui al punto 11) del presente disciplinare.

9) **GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice dei contratti non è richiesta.

- 10) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

- 11) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. f), g), h) del Codice dei contratti, come da modello allegato al presente disciplinare.

Il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal libero professionista singolo, associato o indicato, dal legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art. 66 comma del Codice dei contratti indicati o associati, come da modello allegato al presente disciplinare. Il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario secondo quanto sopra specificato.

- 12) Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle prestazioni da subappaltare nei limiti di cui al presente disciplinare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Se le opere relative **alla categoria scorporabile** non possono essere eseguite dal concorrente, sia

impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

In caso di consorziata esecutrice designata da un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti, la dichiarazione di subappalto necessario qualificatorio dovrà essere resa, pena l'esclusione, dal consorzio concorrente.

13) Nel caso di ricorso all'A.T.I la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con l'indicazione dell'impresa mandataria, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, le quote di partecipazione, la quota di esecuzione dei lavori e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art 68 comma 1 del Codice Appalti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lettera f) del Codice, **dalla dichiarazione dovrà inoltre risultare la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 39 All. II.12 al Codice dei contratti) con l'indicazione del nominativo, della data di abilitazione, del numero di iscrizione all'albo professionale e della posizione nel raggruppamento.**

È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

Le imprese di costruzioni mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-6-8-11-12. La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere presentata solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera b), c) e d) del Codice dei contratti.

Gli operatori economici che si qualificano con SOA di progettazione e costruzione, sono tenuti a presentare anche la documentazione richiesta al punto 7).

I liberi professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili mandanti od indicati del costruttore sono tenuti a presentare la documentazione richiesta ai punti 7A-8-11 e12.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'operatore economico quest'ultimo dovrà presentare copia della procura.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, **ivi compresa la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio nell'ipotesi di cui al punto 12) del presente disciplinare di gara**, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile (cfr. punto 1 lettera m) del presente disciplinare).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta tecnica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel:

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena l'esclusione** nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa né nella "busta telematica" contenente l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve riportare il numero e l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera f) del Codice l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 13) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'offerta tecnica dovrà essere **redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione MOT (Modulo Offerta Tecnica)**, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

Pena l'esclusione nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata secondo quanto indicato al paragrafo "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" del presente disciplinare e contenere la documentazione ivi prevista.

In caso di avvalimento premiale, a pena di esclusione, dovrà essere inserito nell'offerta tecnica il contratto di avvalimento.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui non sia prodotta alcuna dichiarazione, tutte le parti dell'offerta si riterranno accessibili. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena l'esclusione** nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa né nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto nonché il nominativo dell'impresa concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera f) del Codice l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 13) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo "offerta economica", l'operatore economico deve, **pena l'esclusione**, indicare:

- a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara (**€ 1.542.849,61** di cui **€ 984.563,91** per costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante) in cifre. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

In sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire esclusivamente nella "busta telematica" denominata busta economica (e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa né nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica) la "tabella costo manodopera" pubblicata unitamente al presente disciplinare di gara nel Modello "Tabella Costo della Manodopera".

Non sono ammesse offerte a rialzo.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo **360** giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 17, comma 4 del Codice dei contratti.)

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con spesa in conto capitale.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al **20%** sul valore della progettazione e di un'anticipazione pari al **20%** sul valore dei lavori oggetto dell'appalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti criteri con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

OFFERTA TECNICA

Pena la nullità, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

OFFERTA TECNICA:

MAX 70 PUNTI

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA		
Codice Criterio / elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punti massimi assegnabili 70
A	ELEMENTI QUALITATIVI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO	40
B	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OPERATORE ECONOMICO, LAVORI ANALOGHI SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA	22
C	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	8

OFFERTA ECONOMICA:

MAX 30 PUNTI

RIBASSO PERCENTUALE UNICO rispetto all'importo a base di gara

da 0 a 30 punti

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO:

100 PUNTI

OFFERTA TECNICA		PUNTEGGIO MAX 70,00
------------------------	--	----------------------------

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA		
Codice Criterio / elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punti massimi assegnabili 70
A	ELEMENTI QUALITATIVI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO	40
A.1	Adeguatezza della proposta relativa al restauro delle superfici lapidee in pietra arenaria al fine di migliorare la stabilità, la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, nonché ridurre gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi	16
A.2	Adeguatezza della proposta relativa al restauro del rosone sulla facciata Sud Est al fine di migliorare la stabilità, la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, nonché ridurre gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi	16
A.3	Soluzioni migliorative per il confinamento e la compartimentazione delle aree di cantiere garantendo l'accesso ai visitatori del Famedio	8

B	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OPERATORE ECONOMICO, LAVORI ANALOGHI SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA	22
B.1	Struttura organizzativa dell'operatore economico in riferimento al cantiere oggetto dell'appalto	5
B.2	Struttura organizzativa dell'operatore economico in riferimento alla progettazione esecutiva dell'intervento in appalto	5
B.3	Lavori di restauro che abbiano interessato superfici lapidee svolti nell'ultimo decennio	6
B.4	Possesso Certificazioni	4
B.5	Caratteristiche dell'Offerta di Gestione Informativa	2
C	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	8
C.1	Misure finalizzate alla comunicazione, alla documentazione e divulgazione dell'intervento di restauro	8

L'offerta tecnica non deve contenere, **a pena di nullità**, alcun riferimento economico.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata applicando la presente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, ove previsto

CRITERIO A	
ELEMENTI QUALITATIVI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO	punteggio massimo $P_A = 40$

L'offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati:

SUB CRITERIO A.1 "Adeguatezza della proposta relativa al restauro delle superfici lapidee in pietra arenaria al fine di migliorare la stabilità, la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, nonché ridurre gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi" (PUNTEGGIO da 0 a 16)

L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di dieci facciate in formato A4, che illustri le scelte progettuali relative al restauro delle porzioni lapidee in pietra arenaria, corredata in allegato da elaborati grafici e tecnico esplicativi e dalle schede tecniche dei trattamenti proposti.

Potranno essere proposti prodotti e soluzioni tecnico-architettoniche che conseguano un livello prestazionale del consolidamento superiore a quello di progetto, compatibilmente con le prescrizioni normative ed il rispetto dei criteri del restauro in considerazione del pregio dei rivestimenti lapidei.

La proposta tecnica, anche attraverso l'ottimizzazione delle procedure manutentive, deve consentire l'elevazione degli standard prestazionali in fase di esercizio senza recare nocumento alle caratteristiche estetiche e materiche degli elementi, ed ha lo scopo di aumentare la sicurezza, la durabilità nei confronti degli agenti atmosferici, e di minimizzare gli interventi di manutenzione ed i relativi costi sull'opera.

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{A.1}

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

- a) valore tecnico delle soluzioni proposte e coerenza con il contesto architettonico;
- b) presenza di apposito paragrafo nel quale si evidenzino i caratteri migliorativi della proposta rispetto alla soluzione di progetto;
- c) completezza, chiarezza espositiva e sinteticità degli elaborati presentati.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.1, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 16.

SUB CRITERIO A.2 "Adeguatezza della proposta relativa al restauro del rosone sulla facciata Sud Est al fine di migliorare la stabilità, la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici, nonché ridurre gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi" (PUNTEGGIO da 0 a 16)

L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di dieci facciate in formato A4, che illustri le scelte progettuali relative alla conservazione e al consolidamento del rosone sulla facciata S/E, corredata in allegato da elaborati grafici e tecnico esplicativi e dalle schede tecniche dei materiali e trattamenti proposti.

Potranno essere proposti materiali e soluzioni tecnico-architettoniche che conseguano un livello prestazionale del consolidamento superiore a quello di progetto, compatibilmente con le prescrizioni normative ed il rispetto dei criteri del restauro in considerazione del pregio del disegno architettonico.

La proposta tecnica, anche attraverso l'ottimizzazione delle procedure manutentive, deve consentire l'elevazione degli standard prestazionali in fase di esercizio senza recare nocumento alle caratteristiche estetiche e materiche degli elementi, ed ha lo scopo di aumentare la resistenza strutturale, la durabilità nei confronti degli agenti atmosferici, e di minimizzare gli interventi di manutenzione ed i relativi costi sull'opera.

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{A.2}

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

- a) valore tecnico delle soluzioni proposte e coerenza con il contesto architettonico;
- b) presenza di apposito paragrafo nel quale si evidenzino i caratteri migliorativi della proposta rispetto alla soluzione di progetto;
- c) completezza, chiarezza espositiva e sinteticità degli elaborati presentati.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.2, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 16.

SUB CRITERIO A.3 “Soluzioni migliorative per il confinamento e la compartimentazione delle aree di cantiere garantendo l’accesso ai visitatori del Famedio” (PUNTEGGIO da 0 a 8)

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di sei facciate in formato A4, che illustri la soluzione progettuale relativa alla fruibilità dell’edificio nel corso dei lavori, corredata da **elaborati grafici e cronoprogramma delle fasi esecutive**.

La proposta tecnica dovrà prevedere uno studio dei flussi e dei percorsi dei visitatori in base agli accessi disponibili e verrà valutata positivamente la proposta che massimizzerà la fruibilità del Famedio per tutta la durata dei lavori, anche attraverso apposite opere provvisorie.

Verrà altresì valutata positivamente la proposta che consenta provvisoriamente l’uso del Famedio per le celebrazioni istituzionali.

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{A.3}

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base a quanto sopra indicato.

La Commissione apprezzerà altresì la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.3, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 8.

CRITERIO B	
ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’OPERATORE	punteggio massimo P _B = 22

ECONOMICO, LAVORI ANALOGHI SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA	
--	--

L'offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati:

SUB CRITERIO B.1 "Struttura organizzativa dell'operatore economico in riferimento al cantiere oggetto dell'appalto" (PUNTEGGIO da 0 a 5)

L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di dieci fasciate in formato A4, che illustri la struttura organizzativa dedicata all'esecuzione dei lavori in appalto, comprensiva di tutte le fasi.

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{B.1}

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri:

- adeguatezza quali-quantitativa della composizione delle squadre di lavoro che verranno destinate in via esclusiva all'appalto. Per agevolare la dimostrazione del requisito si ricorda che dal calcolo degli uomini giorno, tramite la percentuale dell'incidenza di manodopera, si ottiene una presenza media di 13 maestranze considerando una squadra tipo di 3 persone (operaio specializzato, qualificato, comune);
- organigramma con individuazione delle figure professionali e dei ruoli dedicati all'appalto;
- specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che l'offerente si impegna a garantire per la figura del responsabile tecnico del cantiere e del capo cantiere;
- specifica formazione dei responsabili (responsabile tecnico del cantiere e del capo cantiere) in riferimento alla gestione ambientale del cantiere e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di CAM Criteri Minimi Ambientali.

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio B.1, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE

NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 5.

SUB CRITERIO B.2: “Struttura organizzativa dell’operatore economico in riferimento alla progettazione esecutiva dell’intervento in appalto” (PUNTEGGIO da 0 a 5)

L’offerente deve presentare una **relazione tecnica**, costituita complessivamente da un massimo di dieci facciate in formato A4 che illustri la struttura organizzativa dedicata alla progettazione dell’intervento in appalto.

La relazione tecnica deve essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{B.2}

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri:

- adeguatezza quali-quantitativa dello **staff** di progettazione **che verrà destinato all’appalto**;
- organigramma della struttura tecnico-organizzativa con l’individuazione delle figure professionali;
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto;
- specifica formazione dei professionisti in merito a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Criteri Ambientali Minimi.

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione.

La relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato, in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio B.2, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 5.

SUB CRITERIO B.3 “Lavori di restauro che abbiano interessato superfici lapidee svolti nell’ultimo decennio” (PUNTEGGIO da 0 a 6)

Il concorrente dovrà fornire l’elenco (**come da Tabella 1 sotto riportata da compilare a cura del concorrente**) dei lavori **collaudati** nel decennio antecedente la data di presentazione dell’offerta, riferiti SOLO a lavori di restauro che abbiano interessato superfici lapidee.

I lavori inseriti nell’elenco dovranno risultare da Certificati di Collaudo o Certificati di Regolare Esecuzione rilasciati in data antecedente alla presentazione dell’offerta, che dovranno essere allegati a detto elenco o da documentazione equipollente esclusivamente nel caso di lavori svolti per committenti privati che attestino la buona esecuzione degli stessi, che dovrà essere allegata all’elenco.

L’importo della singola attività (importo lavori) deve essere superiore ad € 250.000,00= IVA esclusa, come desumibile dal certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o da documentazione equipollente esclusivamente nel caso di lavori svolti per committenti privati. Qualora l’importo lavori eseguito dall’operatore economico non fosse chiaramente desumibile dal certificato di collaudo dovrà essere presentato anche il C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) corrispondente ai lavori eseguiti.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione l’importo dei lavori fino ad un totale massimo di € 1.000.000,00= (IVA esclusa).

Sarà assegnato il solo punteggio corrispondente all’importo dei lavori indicato nei Certificati di Collaudo o Certificati di Regolare Esecuzione presentati (o da documentazione equipollente esclusivamente nel caso di lavori svolti per committenti privati) e/o nei Certificati di Esecuzione Lavori nel caso di cui al capoverso che precede.

Qualora vengano presentati esclusivamente i C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori), i lavori di restauro non saranno valutati e verrà attribuito il punteggio pari a 0.

La documentazione di cui sopra può riguardare – nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi – lavori, singolarmente considerati, prestati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

In caso di prestazioni effettuate in ATI o in subappalto, dalla documentazione presentata dovrà risultare lo specifico importo dei lavori eseguiti dall’impresa partecipante all’ATI o dall’impresa subappaltatrice; in assenza di tale specifica l’intervento non verrà preso in considerazione e verrà attribuito il punteggio pari a 0.

Attribuzione del punteggio P_{B.3}

Il punteggio $P_{B.3}$ sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$P_{B.3} = V(a) B_3 \times 6$$

dove:

$V(a) B_3$ è il coefficiente variabile tra 0,00 e 1,00, risultante dalla Tabella 1, da compilarsi a carico del concorrente, corrispondente all'importo dei lavori risultanti dai certificati di collaudo (IVA esclusa) in MLN di euro dei contratti corrispondenti agli interventi elencati dal concorrente, relativi al decennio antecedente la data di presentazione dell'offerta rapportato all'importo massimo di 1 MLN (verrà considerato il totale massimo di 1 MLN di euro come riferimento ai fini della valutazione).

Esempio: *0,6 MLN di euro (Σ totale importo lavori netto) = 0,6/1 x 6 = 3,60*

TABELLA 1 LAVORI DI RESTAURO CHE ABBIANO INTERESSATO SUPERFICI LAPIDEE SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO				
Periodo di riferimento (decennio antecedente la data di presentazione dell'offerta)	Committente	Oggetto del contratto	Tipologia lavori oggetto dell'intervento	B_3 Importo lavori netto indicato nel Collaudo o nel C.R.E.
CRE / Collaudo il gg/mm/aa	Nome	Riferimenti Appalto		MLN di €
		Σ Totale contratti numero		Σ Totale Importo lavori netto MLN di € <i>(max 1 MLN di euro)</i> <i>Coefficiente $V_{(a)B_3}$</i>

N.B.: il punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

SUB CRITERIO B.4 "Possesso Certificazioni" (PUNTEGGIO da 0 a 4)

B.4.1 *"Possesso della certificazione SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – REQUISITI E GUIDA PER L'USO" [Punteggio 0 oppure 2]*

Il concorrente può presentare la certificazione "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso" UNI ISO 45001:2018.

La certificazione in oggetto, come attestata dagli organismi di certificazione accreditati, deve essere valida alla data di presentazione dell'offerta; la validità deve essere mantenuta per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, deve essere mantenuta per tutta l'esecuzione dell'appalto (dal verbale di consegna lavori alla certificazione di fine lavori).

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova.

Attribuzione del punteggio $P_{B.4.1}$

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il punteggio totale pari a 2 punti in caso di presentazione di copia della certificazione “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso” UNI ISO 45001:2018.

In caso di partecipazione in ATI o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione da uno qualunque dei componenti dell'ATI/ dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

B.4.2 *“Possesso della certificazione SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE [Punteggio 0 oppure 1]*

Il concorrente può presentare la certificazione “Sistema di gestione ambientale ISO 14001”.

La certificazione in oggetto, come attestata dagli organismi di certificazione accreditati, deve essere valida alla data di presentazione dell'offerta; la validità deve essere mantenuta per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, deve essere mantenuta per tutta l'esecuzione dell'appalto (dal verbale di consegna lavori alla certificazione di fine lavori).

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova.

Attribuzione del punteggio P_{B.4.2}

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il punteggio totale pari a 1 punto in caso di presentazione di copia della certificazione “Sistema di gestione ambientale ISO 14001”.

In caso di partecipazione in ATI o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione da uno qualunque dei componenti dell'ATI/ dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

B.4.3 *“Possesso della “CERTIFICAZIONE DI ADOZIONE DI POLITICHE TESE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARITÀ DI GENERE [Punteggio 0 oppure 1]*

Il concorrente può presentare la “Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022”.

La certificazione in oggetto, come attestata dagli organismi di certificazione accreditati, deve essere valida alla data di presentazione dell'offerta; la validità deve essere mantenuta per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, deve essere mantenuta per tutta l'esecuzione dell'appalto (dal verbale di consegna lavori alla certificazione di fine lavori).

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova.

Attribuzione del punteggio P_{B.4.3}

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il punteggio totale pari a 1 punto in caso di presentazione di copia della la “Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022”.

In caso di partecipazione in ATI o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione da uno qualunque dei componenti dell'ATI/ dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

SUB CRITERIO B.5 “Caratteristiche dell’Offerta di Gestione Informativa” (PUNTEGGIO da 0 a 2)

L’offerente dovrà presentare la propria offerta di Gestione Informativa (oGI), compilata come da modello allegato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura e rispettando il limite massimo di 40 facciate A4, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo, che dovrà descrivere come l’Operatore Economico intende garantire, ed eventualmente approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel proprio Capitolato Informativo.

L’obiettivo dell’oGI dovrà essere quello di pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la gestione del processo informativo da parte dell’Operatore Economico.

Il documento dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{B.5}

Con riferimento al presente sub criterio la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale l’oGI dimostri:

- a) qualità e rispondenza dell’offerta di gestione informativa rispetto alle richieste del capitolato informativo;
- b) le migliori caratteristiche tecniche e prestazionali delle infrastrutture hardware e software;
- c) un adeguato ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat – AF);
- d) un appropriato sistema di qualificazione e denominazione degli oggetti, le modalità di inserimento e/o i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti all’interno del modello stesso;
- e) adeguatezza delle informazioni sui livelli della WBS;
- f) livelli di Sviluppo (LOD) e Livelli di Informazione (LOI) adeguati o superiori a quanto richiesto nel C.I.;
- g) adeguate specifiche metodologie per edifici storici (approccio HBIM), analisi stratigrafica Digitale, mappatura delle patologie edilizie;
- h) adeguata strutturazione dei modelli disciplinari;
- i) la qualità della procedura di validazione che intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati;
- j) come intende svolgere l’analisi, quale software intende utilizzare e le modalità di risoluzione delle interferenze nella gestione del modello B.I.M.;
- k) la matrice di corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali tolleranze.

L’Ogi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio B.5, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 2.

CRITERIO C	
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	punteggio massimo P_C = 8

SUB CRITERIO C.1 "Misure finalizzate alla comunicazione, alla documentazione e divulgazione dell'intervento di restauro" (PUNTEGGIO da 0 a 8)

L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di sei facciate in formato A4, che illustri le misure finalizzate alla comunicazione, alla documentazione e alla divulgazione dell'intervento di restauro, corredata in allegato da elaborati grafici e tecnico esplicativi.

La relazione tecnica potrà essere accompagnata da allegati grafici e tecnico esplicativi in merito ai seguenti ambiti:

- proposta di documentazione e divulgazione dell'intervento di restauro a scopi scientifici e didattici (pubblicazione);
- proposta in merito all'allestimento ed organizzazione di un sistema efficace di comunicazione verso la collettività in relazione alle varie fasi dell'intervento di restauro con l'utilizzo di tecnologie comunicative avanzate (pannelli informativi, possibilità di consultazione dati e informazioni sull'intervento via web, documentazione fotografica delle lavorazioni di restauro, grafica, ecc.).

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

Attribuzione del punteggio P_{C.1}

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio C.1, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 8.

SOGLIA MINIMA

L'operatore economico che non avrà totalizzato almeno 42 punti nel punteggio ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti ai criteri A, B, C, e dei relativi sub criteri, dell'offerta tecnica sarà escluso dalla gara e pertanto la Stazione Appaltante non aprirà la busta contenente l'offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA		PUNTEGGIO MAX 30,00
--------------------------	--	----------------------------

CRITERIO D "Ribasso percentuale unico" (PUNTEGGIO DA 0 a 30)

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale in cifre da applicare all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il punteggio verrà attribuito mediante il metodo non lineare utilizzando la seguente formula:

$$P_D = W_B * \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^\alpha$$

Dove:

P_D = punteggio assegnato all'elemento di valutazione;

$W_B = 30$;

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente = 0,4

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari **pari a n. 3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Per l'aggiudicazione dell'appalto sarà seguita la seguente procedura:

la Stazione Appaltante provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 107 comma 3 del codice dei contratti.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica della idoneità degli offerenti e alla valutazione delle offerte.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, si procederà come segue:

- a) La commissione di gara, in seduta, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, con riserva di procedere successivamente alla verifica della documentazione.
- b) la Commissione di Gara, in seduta, procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. L'offerta tecnica dei concorrenti sarà trasmessa alla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti.
- c) La Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione in base ai criteri e ai parametri sopraindicati.
- d) Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati in seduta dalla Commissione di Gara ai concorrenti.
- e) Si procederà quindi in seduta all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e infine la Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.
- f) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta unitamente alla graduatoria finale.
- g) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare; il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- h) in caso di verifica di congruità delle offerte la stessa sarà effettuata mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante secondo i criteri indicati dall'art. 110 del Codice dei contratti. Le giustificazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione (preventivi, fatture, etc.) da cui dovranno rilevarsi i costi elementari che concorrono alla formazione dei costi dei lavori (oltre alla mano d'opera, materiali, noli/trasporti).

Sulla base della documentazione presentata, si procederà a verificare per le singole voci di prezzo l'eventuale sussistenza di significativi scostamenti di costo rispetto ai prezzi di progetto, con particolare attenzione ai prezzi riferiti ai materiali di ricorrente utilizzo e/o alle lavorazioni che caratterizzano il progetto e che hanno un'elevata incidenza economica.

In esito all'istruttoria, in caso di scostamenti dei costi dei materiali e noli/trasporti offerti superiori al **25%** rispetto a quelli di progetto, si procederà all'eventuale attualizzazione di singole voci di prezzo effettuando un confronto con i prezzi monitorati periodicamente dall'Istat, dalle Camere di Commercio o dai Prezzari Regionali operanti nella medesima area geografica di quello preso a riferimento per l'analisi dei prezzi di progetto; in tal caso si potranno richiedere ulteriori giustificativi, quali fatture di acquisto quietanzate qualora non fossero già state presentate. Questo in quanto scostamenti superiori alla percentuale sopra indicata potrebbero non garantire l'effettiva reperibilità sul mercato dei materiali da costruzione con caratteristiche qualitative/prestazionali adeguate alle prescrizioni di progetto, in considerazione degli attuali aumenti dei costi di mercato e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, in particolare per i materiali necessari alle lavorazioni di restauro di un edificio di grande interesse, necessariamente durevoli e prestazionali, che determinano la riduzione degli "sconti" sui costi dei materiali e noli/trasporti praticati anche da fornitori di fiducia degli operatori economici.

- i) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse, effettuata secondo le modalità sopra indicate. Sarà altresì effettuata:

- la verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

- **Qualora la "Tabella costo manodopera" non sia stata presentata dall'operatore economico con l'offerta economica sarà formulata una richiesta specifica sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41 comma 13 del codice dei contratti. A tal fine gli operatori economici saranno chiamati a compilare il format "tabella costo manodopera".**

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate tramite la piattaforma Sintel.

- Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala, **previa verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41 comma 13 del codice dei contratti o nella contrattazione collettiva di riferimento e relativi rinnovi, nel caso in cui dette tabelle non risultino aggiornate; tale verifica sarà effettuata sulla base della "Tabella costo manodopera"**

presentata con l'offerta economica o successivamente richiesta dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte.

- j) Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati in seduta dalla Commissione di gara che qualora abbia effettuato contemporaneamente la verifica dell'idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte, procederà ad individuare sulla base della graduatoria il miglior offerente e – qualora abbia effettuato contemporaneamente la verifica dell'idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte – a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti dello stesso;
- k) La commissione di gara, **qualora non abbia effettuato contemporaneamente la verifica della idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte**, procede nei confronti del primo operatore economico in graduatoria a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; la commissione di gara, al ricorrere dei presupposti provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; è fatta salva la facoltà di eventuale verifica nei confronti degli altri concorrenti. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito positivo delle verifiche, la commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione nei confronti del miglior offerente.
- l) La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis del Codice dei Contratti.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 del Codice, dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, data la tipologia del progetto, non risulta possibile né economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale suddividere il progetto in argomento in Lotti funzionali, in quanto ciò comporterebbe un maggior impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo;
- b) tenuto conto dell'importo dell'appalto, si ritiene insussistente l'interesse transfrontaliero, in considerazione del luogo di esecuzione e dell'ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi;
- c) Con avviso sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet www.comune.milano.it (percorso: <https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca-Bandi-chiusi>) si darà comunicazione, un giorno prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente;
- d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;
- e) L'accesso agli atti della procedura avviene ai sensi dell'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice;
- f) Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice dei contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- somma pari all'importo di contratto per rischi di esecuzione;
- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'affidatario, contestualmente alla stipula del contratto o all'atto di consegna della prestazione in caso di consegna anticipata della stessa è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale pari **€156.633,38**.

Si richiamano altresì gli obblighi dell'operatore economico di cui all'art. 12.3 del Capitolato speciale d'appalto;

- g) Come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto l'appaltatore ai sensi dell'art. 4.3 punto 4 deve garantire un numero adeguato di maestranze nel cantiere ed ai sensi dell'art. 12.8 punto 4 potrà concedere, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, l'utilizzo di ponteggi e/o cesate ad impresa pubblicitaria con le modalità ivi previste.

Per le lavorazioni degli impianti elettrici e termici si richiamano le prescrizioni particolari all'art. 12.5 del Capitolato.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i da dimostrare in fase di esecuzione.

Qualora in corso di esecuzione emergesse la necessità di effettuare lavorazioni per lo smaltimento o la bonifica amianto, si richiamano le disposizioni relative agli oneri e obblighi particolari a carico dell'appaltatore di cui all'art. 12.5 punto 4 del Capitolato;

- h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
- j) **La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avviene attraverso la consultazione del FVOE secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 262 del 20/06/2023.**

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo decreto;

- k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti;

- l) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 117 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, all'escussione della polizza fideiussoria, ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC;

- m) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;

- n) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **l'operatore economico si obbliga, altresì, ad effettuare le comunicazioni previste dall'art 1.6 comma 5 del CSA in materia di whistleblowing, comunicazioni da comprovare all'atto del primo pagamento in acconto utile (art 5.2 comma 1 del CSA);**

- o) I dati raccolti saranno trattati, quanto previsto dall'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;

- p) L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. I ricorsi dovranno essere notificati presso l'Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano.

Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Fabio Balducci dell'AREA EDILIZIA SPORTIVA, CIMITERIALE E MERCATALE.

Responsabile della fase di affidamento è il Direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche, dott.ssa Cosetta Fostini.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti fino al **nono giorno** antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione "documentazione di gara" della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it (percorso: percorso: [https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca- Bandi aperti](https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca-Bandi%20aperti)). L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il **sesto giorno** antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In pubblicazione sul sito web www.ariaspa.it, sul sito web www.comune.milano.it

IL DIRETTORE DI AREA

Dott. ssa Cosetta Fostini

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano – Direzione Centrale Unica Appalti - Area Gare Opere Pubbliche, sita in via G. Durando 38/A– 20158 Milano
Indirizzo PEC: garecontratti@pec.comune.milano.it.

Data Protection Officer (DPO)

Il Comune di Milano ha nominato un proprio Responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato all' indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it.

Finalità

Il trattamento dei dati è finalizzato all'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Milano, all'espletamento della procedura di gara e alla successiva stipulazione del contratto.

Base giuridica

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

- dall'art. 6 – par. 1 lett. b), c) e e) del Regolamento UE n. 2016/679:
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- dall'art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2octies del D.Lgs. 196/2003;
- dal Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 36/2023;
- dal Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione - D.Lgs. 159/2011.

Tipologie dei dati trattati

La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, l'espletamento della procedura di gara e la stipulazione del contratto prevedono la raccolta dei seguenti dati personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale ecc.)

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

- dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail: posta ordinaria o PEC, ecc.)
- dati giudiziari
- dati economico/finanziari

Fonte da cui originano i dati personali

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento potranno anche essere ottenuti dalle pertinenti banche dati cui l'Amministrazione ha accesso per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Casellario Giudiziale, Registro delle Imprese, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all'iscrizione nell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, alla partecipazione alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto.

Comunicazione e diffusione

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi espressamente previsti dalla legge.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno altresì trattati dalla Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 52 – 40127 – Bologna – in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ai fini della conservazione dei documenti informatici presso il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER).

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in merito alla conservazione dei documenti della Pubblica Amministrazione, nonché dal "Manuale gestione documenti Comune di Milano" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1568 del 12 maggio 2011 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17 febbraio 2017.

Trasferimento dati verso paesi terzi

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, la portabilità, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:

- Comune di Milano in qualità di Titolare, via G. Durando 38/A, 20158 Milano - Direzione Centrale Unica Appalti/Area Gare Opere Pubbliche - al seguente indirizzo PEC: garecontratti@pec.comune.milano.it.

oppure

- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO") raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it.

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente Informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità agli interessati.

Milano, 03/06/2024

IL DIRETTORE DI DIREZIONE E DIRETTORE DI AREA (*ad interim*)

Dott.ssa Maria Lucia Grande